

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **226/1989** (ECLI:IT:COST:1989:226)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CONSO** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **28/09/1988**; Decisione del **12/04/1989**

Deposito del **20/04/1989**; Pubblicazione in G. U. **26/04/1989**

Norme impugnate:

Massime: **15443 15444**

Atti decisi:

N. 226

## ORDINANZA 12-20 APRILE 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art. 169 dello stesso regio decreto e dell'art. 55, comma primo, richiamato dall'art. 169 dello stesso regio decreto, nonché dell'art. 54, comma terzo, dello stesso regio decreto, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Belloni Leonardo e la S.p.a. Spinelli, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1<sup>a</sup> serie speciale dell'anno 1989;

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio promosso da Belloni Luca e Belloni Leonardo, già agenti della S.p.a. Spinelli in concordato preventivo, per conseguire, nei confronti della predetta, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale, ai sensi della sent. n. 300 del 1986 della Corte costituzionale, il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 22 ottobre 1987, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), richiamato dal successivo art. 169, nonché 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto;

che, ad avviso del giudice a quo, la parificazione dei crediti derivanti dal rapporto di agenzia ai crediti retributivi, desumibile dagli artt. 2751- bis c.c. e 429 c.p.c., trova giustificazione nel carattere prevalentemente personale del lavoro prestato dall'agente, che consente una parziale assimilazione di tale tipologia lavorativa a quella subordinata, e la non riconducibilità dei redditi da essa derivanti a quelli d'impresa, sicché appare dubbia la legittimità costituzionale: a) dell'art. 59 del regio decreto n. 267 del 1942, richiamato dal successivo art. 169, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo; b) degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, stesso regio decreto, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati degli agenti nella procedura di concordato preventivo, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla disciplina dei crediti da lavoro subordinato risultante dalla sentenza n. 300 del 1986 della Corte costituzionale;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che, in relazione alla questione sub a), incongruo appare il richiamo alla sentenza n. 300 del 1986, poiché la detta sentenza ha riconosciuto la rivalutazione, dopo la data di presentazione della domanda di concordato, esclusivamente per i crediti dei lavoratori dipendenti, tanto è vero che si è riferita, nell'indicare i parametri costituzionali, congiuntamente agli artt. 3 e 36 della Costituzione, precetto quest'ultimo non invocabile per la categoria di lavoratori di cui si tratta, rientranti pur sempre fra i lavoratori autonomi, e addirittura suscettivo di ricevere offesa dalla auspicata equiparazione dei lavoratori autonomi a quelli subordinati in relazione al potenziale conflitto tra le dette categorie nell'ambito del procedimento concorsuale;

che, quanto alla questione sub b), valgono osservazioni sostanzialmente analoghe, in quanto l'estensione della prelazione agli interessi è stata sancita da questa Corte, con la richiamata sentenza n. 300 del 1986, ad integrazione della peculiare tutela dei crediti di lavoro subordinato, che trova il suo fondamento nell'art. 36 della Costituzione (cfr. anche la sentenza n. 204 del 1989);

che, pertanto, entrambe le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

# LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 42 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dal successivo art. 169, e degli artt. 55, comma primo, come sopra richiamato, e 54, comma terzo, dello stesso regio decreto n. 42 del 1942, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*